

## **TI\_GERICHTE 38.2016.54 vom 16. März 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2016.54\\_d20160316](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.54_d20160316)

FR: TI\_GERICHTE 38.2016.54 du 16 mars 2016

IT: TI\_GERICHTE 38.2016.54 del 16 marzo 2016

### **Regeste**

Rettam.Cassa negato ID ad ass.x 9/2015 a seguito della tardività della rich.Non ha presentato la documentaz.entro 3 mesi(term. di perenz.)dalla fine del periodo di controllo,bensì solo a 3/16.Ricorr.del resto posto al corrente della necessità di rispettare term.Non addotto ult.motivi x giust.ritardo

### **Erwägungen**

#### **E. 25**

febbraio 2012 consid. 2.). Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca). La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 ; cfr. inoltre sentenza 9C\_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352). Ad esempio, in una sentenza 9C\_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista. Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha

rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del

## **E. 28**

novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27). In particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato: " (...) b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede. (...)." (cfr. STFA C 189/01 del 18 settembre 2001, consid. 3b) 2.4. In una sentenza 38.2012.66 del 4 novembre 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva inoltrato tardivamente il formulario, sviluppando in particolare le seguenti considerazioni: " (...) In concreto, da una parte, il consulente capogruppo dell'URC di Lugano, rispondendo al TCA (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha indicato che dall'aprile 2011 i formulari "Indicazioni della persona assicurata" - FAUT vengono spediti agli assicurati ogni mese direttamente dalla Segreteria di Stato dell'economia - SECO (cfr. doc. XIV, in precedenza erano consegnati dagli URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.) e che una copia del FAUT di febbraio 2012 è stata consegnata all'insorgente, su sua richiesta, successivamente all'emanazione della decisione su opposizione dell'8 giugno 2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.), il 18 giugno 2012 (cfr. doc. XIII; XIV). Dall'altra parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr. doc. XIX, consid. 1.10.), ha chiarito, interpellando la SECO, che quest'ultima non ha trasmesso all'assicurato il FAUT di febbraio 2012, in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione di massa dei moduli di febbraio 2012 (cfr. doc. XX; XX1). La SECO ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT di marzo 2012 tramite invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è stato notificato al più tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2). L'insorgente non ha contestato tale asserzione, limitandosi a indicare, nella osservazioni in merito a tale accertamento, di prendere atto che il formulario del mese di febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr. doc. XXII). Il modulo "Indicazioni della persona assicurata per il mese di marzo 2012", sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell'assicurato, enuncia espressamente che: " Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce." (Doc. 23) Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un lato, con la sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135, ha stabilito che l'amministrazione deve informare in modo esplicito e inequivocabile l'assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo nell'esercizio del diritto all'indennità, ossia se agisce in violazione dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall'altro, in particolare con le sentenze 8C\_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05 del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l'indicazione scritta sui FAUT risponde in modo appropriato all'obbligo della cassa di rendere attenti gli assicurati del rischio di perdere il diritto all'indennità di disoccupazione in caso di negligenza e che l'avvertimento dato preventivamente in merito alle conseguenze dell'inosservanza del termine di tre mesi è sufficiente dal profilo del principio della proporzionalità. Inoltre, come visto sopra (consid. 2.7.), al momento dell'annullamento dell'iscrizione all'URC del 2 aprile 2012 all'assicurato è stato indicato che l'inizio dell'eventuale ripresa del diritto a indennità sarebbe stato determinato dalla data di reinscrizione (cfr. doc. XIV). L'insorgente, dunque, il quale era tenuto a leggere con

l'attenzione da lui ragionevolmente esigibile il FAUT di marzo 2012 in cui era indicato che l'esercizio del diritto all'indennità di disoccupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla fine del mese in questione e a cui il 2 aprile 2012 l'URC ha comunicato che un'eventuale nuova iscrizione si sarebbe estesa solo al periodo successivo alla stessa, escludendo così implicitamente che potesse valere anche retroattivamente per i mesi precedenti, avrebbe potuto e dovuto comprendere l'importanza non solo di compilare senza indugio il formulario "indicazione della persona assicurata" del mese di marzo 2013 e di trasmetterlo alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese di giugno 2012, ma pure, essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo dovere di collaborare all'esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LPGa, l'amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che, a differenza di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e una volta ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di maggio 2012 (cfr. STF 8C\_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.). L'assicurato, in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato sul FAUT di marzo 2012, avrebbe dovuto perlomeno chiedere all'amministrazione raggugli in merito al comportamento da adottare per salvaguardare il diritto all'indennità di disoccupazione di febbraio e marzo 2012. Al contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende, che al momento dell'annullamento, all'inizio di aprile 2012, dell'iscrizione avvenuta il 31 gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente annunciato per il collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia interpellato la Cassa o l'URC per avere delle delucidazioni al riguardo. In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che l'amministrazione non ha violato l'art. 27 LPGa. In secondo luogo, che l'assicurato non era nella condizione di legittimamente credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far valere il diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012, in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione temporale. La buona fede del ricorrente ai sensi dell'art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF 8C\_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata. (...)” 2.5. Nell'evenienza concreta è incontestato che l'assicurato ha presentato il formulario "Indicazioni della persona assicurata", relativo al mese di settembre 2015, unicamente il 16 marzo 2016, e quindi oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI e

## **E. 29**

OADI (cfr. consid. 2.1.), che scadeva il 31 dicembre 2015. Vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2015, si rivela tardiva. Del resto come visto la giurisprudenza federale impone di trasmettere il formulario entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo determinante anche se vi è una procedura di ricorso (o di opposizione) in corso (cfr. consid. 2.2.). Inoltre nel caso concreto il ricorrente è stato posto al corrente della necessità di rispettare tale termine, sia durante la giornata informativa del 24 agosto 2015, sia attraverso l'opuscolo che viene consegnato alle persona in cerca di lavoro, sia soprattutto attraverso le chiare indicazioni che figurano sul retro del formulario relativo al mese di ottobre tempestivamente inoltrato dal ricorrente all'amministrazione (cfr. le pertinenti osservazioni della Cassa al consid. 1.3. e la STCA riprodotta al consid. 2.4.). In simili condizioni, non essendo peraltro fatti valere ulteriori motivi per giustificare il ritardo,

la decisione su opposizione del 26 luglio 2016 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.